



I.C. "C. MACOR"

ISTITUTO COMPRENSIVO di ROMANS D'ISONZO

sede legale: 34070 Mariano del Friuli (GO) via Roma n.9

tel. 0481/69196 – fax 0481/69313 C.F. 91021270318 codice min.: GOIC801002

e-mail: goic801002@istruzione.it PEC: goic801002@pec.istruzione.it sito: <http://icromans.it/>

CODICE DI PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO/CYBERBULLISMO

Legge 71/2017 art.5 e Legge 70/2024

1. Introduzione

Il fenomeno del *bullismo* e del *cyberbullismo*, nato e diffusosi con le moderne tecnologie, è un fenomeno sociale collegato a diverse tipologie di umiliazioni e abusi, spesso declinati in danni psicologici, al corpo e ai beni personali, subiti da persone di differenti età.

Il fenomeno del *bullismo* si lega strettamente alle problematiche della crescita dei giovani e ad una radicata cultura dell'intolleranza nei confronti della diversità.

Il *cyberbullismo* è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come *bullismo*. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web e sui social network. Il *bullismo* diventa quindi *cyberbullismo*. Attuare nella scuola una procedura comune in caso di *bullismo/cyberbullismo* nasce dall'esigenza di combattere un fenomeno diffuso, radicato e pericoloso come questo¹.

La scuola come ambiente educativo ha il compito di promuovere azioni a carattere di contrasto e di prevenzione contro questo fenomeno. Le buone pratiche e le attività educative risultano gli strumenti

¹ Definizione del Ministero dell'Istruzione e del Merito

migliori di prevenzione, poiché agiscono sulle dinamiche relazionali promuovendo la conoscenza reciproca, favorendo l'autostima, insegnando l'apertura verso la diversità, sostenendo lo sviluppo delle competenze affettive.

Le finalità del percorso educativo scolastico sono quelle di creare un clima favorevole all'apprendimento basato sulla fiducia, sul rispetto, sulle capacità comunicative e relazionali, mediante lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, intesa come consapevolezza dei propri diritti e doveri, ma anche come assunzione di responsabilità nei confronti delle proprie azioni.

Risulta, inoltre, di fondamentale importanza creare una rete di condivisione con Enti, Forze dell'Ordine, Associazioni, Istituzioni locali e soprattutto ricercare l'*alleanza educativa* con i genitori in ogni fase del percorso. La scuola promuove il progetto del "Patentino smartphone" con l'obiettivo di insegnare ai ragazzi ad usare in modo equilibrato e consapevole il telefono cellulare e sensibilizza le famiglie, attraverso incontri per prevenire i rischi e pericoli della Rete per i minori. Obiettivo è fare in modo che il fenomeno del *cyberbullismo* e tutte le forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie non provochino malessere nei ragazzi. In tal senso risulta fondamentale lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.

Attivazione laboratoriali di educazione all'affettività, svolti da esperti fin dalle scuole dell'infanzia, oppure percorsi su emozioni, benessere ed empatia attraverso la collaborazione della psicologa della scuola sono solo alcuni degli interventi messi in atto dall'Istituto per prevenire fenomeni legati al *bullismo/cyberbullismo*.

L'Istituto Comprensivo "Celso Macor" intende, quindi, adottare questo *Codice di Prevenzione* con l'obiettivo di prevenire e contrastare tutte le forme di *bullismo* e *cyberbullismo* che possono presentarsi a scuola in linea con la normativa vigente.

2. Normativa di riferimento

Nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024, è stata pubblicata la legge 17 maggio 2024, n.70 recante *disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo* (con entrata in vigore il 14 giugno 2024).

Con questa nuova legge il Governo viene delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore, per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del *bullismo* e del *cyberbullismo* in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti.

Il testo normativo più importante per la prevenzione e la lotta al fenomeno del *cyberbullismo* è rappresentato dalla **Legge n. 71 del 29 maggio 2017**, la quale, innanzitutto, chiarisce che il termine *cyberbullismo* si riferisce a qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori **realizzata per via telematica**. Stabilisce poi che i ragazzi ultraquattordicenni e i loro genitori o tutori possono richiedere ai gestori dei siti internet o dei social media l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti online dannosi. In caso di mancato intervento dei gestori entro 48 ore è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto a intervenire entro 48 ore.

Infine è noto che, naturalmente, le scuole svolgono un ruolo fondamentale per la lotta contro il *cyberbullismo*. Per questo motivo con la legge **71/2017** è stato stabilito che ogni Istituto scolastico è tenuto a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche. Inoltre, ogni scuola deve individuare un referente per il *cyberbullismo*, con il compito e la responsabilità di coordinare le iniziative preventive e di contrasto al fenomeno.

I regolamenti scolastici devono includere sanzioni disciplinari per gli atti di *cyberbullismo*, che siano commisurate alla gravità dei comportamenti posti in essere.

Al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto a *cyberbullismo* e *bullismo*, il parlamento ha recentemente approvato la **legge n. 70 del 17 maggio del 2024**. Questa norma estende espressamente l'applicazione della legge del 2017 anche al *bullismo*. Si introduce quindi, per la prima volta, una **definizione legale di bullismo (art.1)**:

si intende: “aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.”

La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative.

In particolare:

- a. potenziamento del servizio psicologico agli studenti, consentendo alle regioni di attivare, presso le istituzioni scolastiche, un servizio di assistenza psicologica per favorire lo sviluppo e la formazione degli studenti e prevenire situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento della famiglia.
- b. La legge in esame prevede che ogni Istituto scolastico istituisca un tavolo permanente di monitoraggio, composto dai rappresentanti degli studenti, delle famiglie ed esperti di settore e che adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto a questi fenomeni.
- c. Inoltre, se un dirigente scolastico viene a conoscenza di atti di *bullismo* e *cyberbullismo*, è tenuto a informare tempestivamente i genitori e deve promuovere adeguatamente iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti. Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate e se le iniziative di carattere educativo adottate dalle scuole non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti
- d. Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli Uffici Scolastici Regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio per sostenere il Disagio Sociale, occasioni di contrasto del *cyberbullismo* e di Educazione alla Legalità.
- e. Infine, la nuova legge del 2024 istituisce la “Giornata del rispetto”, il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro Duarte (<https://online.scuola.zanichelli.it>), il giovane ventunenne ucciso dal branco il 6 settembre 2020 per difendere un amico; il 20 gennaio era il giorno della sua nascita.

Responsabilità penale - Culpabilità del minore

Va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni.

Il **minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice, che si avvale di consulenti professionali.

Responsabilità civile

Per i danni derivanti dalle condotte di *bullismo/cyberbullismo* del minore possono rispondere civilmente i genitori e la scuola.

Culpa in educando e in vigilando in capo ai genitori

Ai sensi dell'**art. 2048 codice civile rubricato “Responsabilità dei Genitori, dei Tutori, dei Precettori e dei Maestri d’Arte”** si sostiene che: *“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.... Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”*

Pertanto, la responsabilità civile dei genitori per atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne capace di intendere e di volere si riscontra ogni volta che non si eserciti l’obbligo educativo e di vigilanza in modo consono all’età del minore volta a prevenire o impedire comportamenti sbagliati.

Culpa in vigilando e in educando degli Insegnanti e dei Dirigenti Scolastici

L'**art. 2048, 2° comma codice civile** prevede che: *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.

Nel caso in cui l’evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per culpa in educando e per culpa in vigilando che può essere superata solo previa dimostrazione di aver adottato in via preventiva misure disciplinari e organizzative atte a scongiurare situazione antigiuridiche o di pericolo.

Culpa in organizzando della Scuola

L’Istituto scolastico deve assicurare la vigilanza all’interno dell’edificio, sia nelle classi, sia negli altri spazi quali corridoi, palestre, spogliatoi, bagni, cortili. Si può riscontrare *la culpa in organizzando* della Scuola nel caso in cui non siano attuate misure di prevenzione del *cyberbullismo* e/o adeguamento alle linee guida ministeriali.

3. BULLISMO: caratteristiche generali

Bullismo: Il norvegese Dan Olweus, principale studioso del bullismo, definì nel 1993 il fenomeno in questione nel seguente modo:

“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle **azioni offensive** messe in **atto da uno o più compagni.**”, cioè “**quando una persona infligge o arreca un danno o un disagio a un’altra**” con **l’uso delle parole, con la forza o il contatto fisico.**

Tre indicatori molto precisi e tassativi confermano la presenza di una situazione di *bullismo*:

- 1) **la prepotenza** (cioè l’azione offensiva, secondo la terminologia dello studioso norvegese) deve essere intenzionale e orientata a creare un danno;
- 2) la prepotenza deve essere **continuativa nel tempo** verso una stessa vittima (se è estemporanea non rientra nella definizione di *bullismo*);
- 3) la vittima deve essere palesemente inferiore di forze rispetto al bullo, quindi incapace di difendersi (c’è **un’asimmetria nella relazione**).

Sulla scena del *bullismo* i protagonisti sono dunque la **vittima** e il **bullo**, ma anche il gruppo dei pari. Accanto ai due attori del conflitto, il ruolo dei pari ha spesso infatti purtroppo “l’effetto di rinforzare sia il ruolo del bullo che della vittima, favorendo il loro consolidamento”.²

Bullo: una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l’aggressività verso i coetanei. I bulli, tuttavia, sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime. Il bullo agisce quasi sempre di nascosto.

Vittima: le vittime sono solitamente più ansiose e insicure degli studenti in generale. Inoltre, sono spesso caute, sensibili e calme; soffrono di scarsa autostima e hanno un’opinione negativa di sé e della propria situazione. Non sono soggetti aggressivi, né molesti. Un diverso tipo di vittima è invece la vittima provocatrice; le vittime provocatrici sono caratterizzate da entrambi i modelli reattivi, ovvero sia da quello ansioso tipico delle vittime passive, sia da quello aggressivo tipico del bullo.

² Guarino e Lancellotti 2022

Questi studenti hanno spesso problemi di concentrazione e si comportano in modo tale da causare irritazione e tensione. Alcuni di loro possono essere definiti iperattivi.

Gruppo dei pari: il gruppo dei pari svolge un ruolo non secondario, in quanto il bullo che agisce con comportamenti prevaricatori nei confronti di una vittima, spesso lo fa proprio perché sa di essere guardato e di avere degli spettatori che rafforzano così la sua posizione. E si possono dividere in testimoni, difensori, gregari, spettatori.

4. FORME DI BULLISMO

Il *bullismo* può presentarsi in diverse forme:

- *bullismo di tipo fisico* (botte, pugni, calci e strattoni, furto e danneggiamento di cose altrui);
- *bullismo di tipo verbale* (offese, minacce, soprannomi denigratori);
- *bullismo indiretto* (esclusione sociale intenzionale della vittima dal gruppo, pettegolezzi e calunnie).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di *bullismo*: quello a sfondo razziale, sessista, omofobico, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale oppure il bullismo verso i compagni più dotati (talentuosi) e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto *cyberbullying*.

5. CYBERBULLISMO

È un fenomeno estremamente diffuso e prende forma attraverso la sfera digitale. È sempre una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta nel tempo, attuata attraverso uno strumento elettronico, perpetrata contro un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento, che non riesce a difendersi.

È definito *cyberbullying* “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 2 della Legge 71/2017).

Aspetti rilevanti del *cyberbullying*:

- non c'è un incontro reale tra bullo e vittima, né una percezione diretta, fisica e reale;

- non c'è riscontro diretto del dolore inferto alla vittima;
- c'è poca consapevolezza di ciò che si sta facendo;
- l'invio di foto o video può raggiungere un numero altissimo di spettatori;
- il bullo rimane spesso nell'anonimato;
- l'attacco aggressivo non ha confini temporali e spaziali, invade la sfera privata e può diventare una vera e propria persecuzione.

Si individuano diversi tipi di *cyberbullying*:

- *flaming*: insulti rabbiosi e “infuocati”;
- *harrassment*: invio di messaggi offensivi in maniera ripetitiva utilizzando la messaggistica istantanea;
- *outing and trickery*: rilevazione di informazioni personali e riservate riguardanti un individuo, senza il consenso di quest'ultimo;
- *exclusion*: esclusione intenzionale di una persona da un gruppo online;
- *impersonification*: pubblicazione e condivisione con altri di informazioni negative riguardanti la vittima mediante appropriazione dell'identità della stessa;
- *cyber-stalking*: perpetrazione di atti di persecuzione attraverso l'invio ripetitivo di minacce;
- *sexting*: distribuzione di immagini di nudo senza il consenso dell'interessato.

6. COSA NON È BULLISMO

Prepotenza e reato: non sono comportamenti classificabili come *bullismo*, ma in atti particolarmente gravi che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come *bullismo*. In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, **nei casi di reati perseguitibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.**

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque,

costituiscono i principali indicatori per la distinzione tra singole prepotenze-scherzo e situazioni di *bullismo*.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO IN CUI SI SOSPETTI O SI VERIFICHI UN FENOMENO DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

Interventi di prevenzione:

- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
- Attività formative rivolte ai docenti per comprendere meglio i fenomeni di *bullismo* e *cyberbulismo*.
- Involgimento delle famiglie attraverso incontri informativi e formativi.
- Collaborazione e incontri con le Forze dell'Ordine.
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il *bullismo/cyberbulismo*.
- Alfabetizzare alla non violenza e alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni a livello di classe.
- Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali.
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- Ricorso alle tecniche di lavoro cooperativo in genere, allo scopo di favorire un clima sereno e di collaborazione reciproca all'interno del gruppo classe.

Gli interventi ad oggi adottati dal nostro Istituto Comprensivo

Rientrano nell'ottica della prevenzione al fenomeno le normali attività didattiche svolte nell'ambito dell'educazione civica e tutti quei progetti di Istituto atti a rafforzare le competenze di cittadinanza.

Le attività coinvolgono le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e possono essere riassunte in:

- Riflessioni scaturite dalla visione di video, testi, attività svolte in classe.
- Incontro con esperti esterni (Polizia Postale, incontri con psicologa).
- Educazione all'affettività (attività laboratoriali).
- Educazione all'uso consapevole dei dispositivi elettronici (Patentino dello Smartphone).

Protocollo di intervento in caso di (cyber)bullismo

PRIMA FASE) SEGNALAZIONE	Segnalare un sospetto atto di bullismo/cyberbulismo
Alunni	Informare il coordinatore di classe di riferimento o il referente <i>bullismo/cyberbulismo</i> .
Famiglie	Informare il coordinatore di classe.
Docenti o Personale Ata	Informare il coordinatore di classe di riferimento o il referente <i>bullismo/cyberbulismo</i> .
SECONDA FASE)	Raccolta oggettiva e valutazione dei fatti
- informazione sull'accaduto - tipologia e gravità dei fatti - chi è coinvolto e con quale ruolo - livello di sofferenza della vittima - caratteristiche del bullo	Entro 24/48 ore raccogliere, verificare e valutare le informazioni.
Se si tratta di episodi di <i>bullismo/cyberbulismo</i> (verificare la gravità), comunicare l'accaduto in forma scritta al Dirigente Scolastico.	Entro 24/48 ore
Condivisione con gli insegnanti della classe.	Entro 24/48 ore
TERZA FASE)	GESTIONE
Comunicazione ai genitori della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione.	Entro 1-2 giorni
Comunicazione ai genitori del bullo (convocazione).	Entro 1-2 giorni
Convocazione straordinaria del Consiglio di classe, nei casi di particolare gravità.	Entro 3-4 giorni
Valutazione, scelta dell'intervento e della gestione del caso.	Entro 3-4 giorni

Se necessario, segnalazione alla Polizia Postale di eventuale materiale on-line da rimuovere (ad esempio immagini o video on-line).	Entro 7 giorni
Sostegno psicologico alla vittima, ascoltandola e rassicurandola, anche con il supporto, se necessario delle figure interne alla scuola (psicologo d'Istituto).	Entro 7 giorni
Comunicazione formale all'alunno e ai genitori del bullo/cyberbullo con il provvedimento disciplinare-educativo individuato.	Entro 7 giorni

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla rieducazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino dei corretti rapporti all'interno della comunità scolastica. Il compito fondamentale della scuola è quello di educare e formare, non punire, e proprio su questo principio sono improntate le sanzioni. Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta, come conseguenza degli atti di *bullismo* e *cyberbullismo*, vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati.

L'Istituto Comprensivo “Celso Macor”, con il supporto delle famiglie e il coinvolgimento attivo dei ragazzi, si impegna ad arginare, con strumenti educativi, il fenomeno e a supportare le vittime di ogni forma di prevaricazione.

QUARTA FASE)	MONITORAGGIO
I docenti della classe, il referente <i>bullismo/cyberbullismo</i> , il Dirigente scolastico e le famiglie provvedono al monitoraggio del fenomeno, a breve e a lungo termine, al fine di verificare l'efficacia degli interventi posti in essere nei confronti della vittima e del bullo/cyberbullo.	Entro 3-4 settimane

Creare dei momenti e occasioni di confronto e di verifica con le persone coinvolte (vittima/bullo-cyberbullo/familiari e insegnanti)	Entro 3-4 settimane
Creare percorsi di sensibilizzazione e formazione per tutta la classe (incontri con psicologi/esperti/Polizia Postale)	Entro 6- 8 settimane
Incontri informativi con i genitori	Entro 2 – 3 mesi

In caso di reati procedibili d’Ufficio:

1. DENUNCIA PRESSO AUTORITA' GIUDIZIARIA - Entro 24/48 ore
 - a. per iscritto e senza ritardo
 - b. presentata da “chi ha avuto la notizia di reato” (insegnante, collaboratore ATA, ..) insieme al Dirigente se, il reato è successo a scuola.
2. DOVE PRESENTARE LA DENUNCIA - Entro 24/48 ore
 - a. presso i carabinieri (autorità più vicine)
 - b. presso la Polizia Postale
 - c. presso la Procura – presente nei capoluoghi di Provincia
3. CONTENUTI DELLA DENUNCIA - Entro 24/48 ore
 (Art. 332 del Codice di procedura Penale)
 - a. Esposizione degli elementi fondamentali del fatto: descrizione oggettiva dei fatti, di quello che si è osservato (in caso di foto o video la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito. Nessun commento o giudizio.

- b. Il giorno dell'acquisizione della “notizia e altri elementi che abbiano riferimenti temporali (qualcuno che giorni prima abbia riferito episodi simili o abbia accennato o segnalato il fatto) e le fonti di prova già note (chi può riferire, scritti, disegni, foto...).
- c. Quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito (autore), della persona offesa (vittima) e di altre persone che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

4. INFORMAZIONE AI COLLEGHI DI CLASSE

- a. Può essere opportuno informare, previo consenso dei Carabinieri /del PM per non pregiudicare le indagini, tutti gli insegnanti della classe che è stata presentata una denuncia e quale sia il contenuto

Nota:

Da quando la denuncia viene depositata è il Pubblico Ministero che decide i passi successivi, comprese le informazioni da dare (anche ai genitori) e le persone da sentire. Pertanto, nessuno deve fare indagini o approfondimenti, né altro che possa “inquinare” le prove. È opportuno parlare con la classe solo se l’argomento emerge dalla classe stessa e solo in forma generica, senza accennare alla denuncia, ma spiegando cosa avviene in caso di denuncia.

Questionario di Olweus per la rilevazione in classe di comportamenti a rischio.

Il questionario, elaborato dallo psicologo Dan Olweus negli anni '80, è uno strumento utile a rilevare la presenza di comportamenti di bullismo e corrispondente vittimismo.

Può essere utilizzato dalla quarta elementare alla terza media per monitorare.

PARTE PRIMA	SPESSO	QUALCHE VOLTA	MAI
1 - Mi è capitato di essere preso in giro pesantemente dai compagni e/o ridicolizzato			
2 - Sono stato intimidito o minacciato			
3 - Mi è capitato di essere umiliato			
4 - Sono stato picchiato, spinto o aggredito fisicamente e non sono riuscito a difendermi			
5 - Sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo e non sono riuscito a difendermi adeguatamente			
6 - Oggetti di mia proprietà sono stati danneggiati, rubati, nascosti, sparsi in giro...			
7 - Durante i momenti di interazione libera con i compagni (intervallo, mensa...) mi capita di restare da solo			
8 - Nei giochi di squadra mi capita di essere scelto per ultimo			
9 - Durante i momenti liberi (intervallo, mensa...), mi sento più sicuro se sto vicino ad un adulto			
10 - Mi sento depresso, un po' giù di morale			
11 - Sento che mi viene da piangere			
12 - Mi sento ansioso, insicuro e mi è difficile parlare in classe			
13 - A scuola ultimamente vado meno bene			

PARTE SECONDA	SPESSO	QUALCHE VOLTA	MAI
1 - Mi è capitato di prendere in giro i compagni o ridicolizzarli anche pesantemente			
2 - Ho intimidito o minacciato qualche compagno			
3 - Ho umiliato o “comandato a bacchetta” qualche compagno			
4 - Ho picchiato, spinto o aggredito fisicamente qualche compagno			
5 - Sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo			
6 - Ho danneggiato, rubato, sparso in giro, nascosto oggetti di altri compagni			
7 - Me la sono presa con uno o più compagni più deboli di me			
8 - Durante i momenti liberi (intervallo, mensa...) ho isolato qualche compagno			
9 - Ho diffuso voci non vere sul conto di qualche compagno			
10 - Ho provocato di proposito insegnanti o bidelli			

Lettura del questionario

Il questionario per gli studenti ci offre importanti indicatori di comportamenti prevaricatori e di situazioni di vittimizzazione. Tali indicatori non devono essere considerati come spie univoche di fenomeni di bullismo, ma soprattutto stimolare l'adulto ad una maggiore attenzione educativa. I comportamenti ai quali prestare attenzione sono quelli che dallo scherzo conducono all'umiliazione, alla prepotenza, per sfociare magari, più avanti, nell'illegalità.

Occorre quindi:

- Monitorare lo scherzo per prevenire gli eccessi;
- Individuare i limiti di rispetto per impedire che lo scherzo si trasformi in umiliazione o prepotenza;

- Individuare i limiti passati i quali dall'umiliazione/prepotenza si entra nel circuito del reato vero e proprio.

L'area calda di intervento è soprattutto relativa alle prime fasi (prevenzione). Va da sé che, se il bullismo è già configurato, occorre certamente provare a contrastarlo.

NEL QUESTIONARIO:

La parte prima si riferisce al contesto di vittimizzazione.

Gli indicatori 1-6 sono PRIMARI, ovvero rappresentano indici marcati di rischio per la condizione di vittima. La comparsa di 2 o più indicatori con elevata frequenza di comparsa segnalano una situazione di elevato rischio di bullismo reiterato.

Gli indicatori 6 – 13 sono SECONDARI, rappresentano cioè indici di attenzione per l'educatore. La presenza di solo 1 indicatore primario o di soli indicatori secondari e con bassa frequenza di comparsa denotano un potenziale rischio di vittimizzazione occasionale.